

BOZZA VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 dicembre 2022 in Desio

tra

Banco Desio S.p.A., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario Banco di Desio e della Brianza S.p.A., anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banco Desio e dunque anche in nome e per conto di **Fides S.p.A.**

e le

Delegazioni Sindacali

FIRST-CISL

UILCA

UNISIN

premesse che:

- alla data prevista del 31 dicembre 2022 risultano fissate le scadenze dei seguenti vigenti accordi di gruppo relativi a specifici trattamenti, istituti contrattuali di secondo livello: accordo del 26/11/2021 (Banca del Tempo); accordo del 13/02/2020 (contributo per disabilità);
- nell'ambito dell'incontro del 22/11/2022 le parti hanno dato seguito al momento di verifica in ordine all'applicazione degli istituti di carattere sperimentale relativi al lavoro agile, allo smart learning e alla Banca del tempo;
- all'esito delle verifiche effettuate e del relativo confronto, le parti condividono la volontà di procedere con la proroga degli accordi di cui al primo alinea, confermando l'efficacia delle previsioni in essi contenute anche oltre la data di scadenza del 31/12/2022, nonché procedendo, nell'ambito del presente accordo, a specifiche modifiche e integrazioni ritenute opportune;

**tutto ciò premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate, dopo approfondito confronto
hanno raggiunto il seguente accordo:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 2 – Banca del tempo

1. Le parti condividono la proroga dell'accordo del 26/11/2021 in materia di Banca del tempo, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, con ciò rinnovando l'efficacia di tutte le previsioni in esso contenute fino al 31/12/2023. Per l'effetto, l'anno di competenza al quale fare riferimento per l'individuazione delle dotazioni di ferie e permessi oggetto di volontaria donazione si intende il "2023" in luogo del "2022", così come si intende riferito al "2023" in luogo del "2022" ogni altro riferimento temporale contenuto nel richiamato accordo.

2. Le parti condividono altresì, con efficacia dal 01/01/2023, l'inserimento delle seguenti ulteriori previsioni all'art. 2 (dopo il terzo alinea) del suddetto accordo del 26/11/2021:

“- abbiano necessità di assentarsi dal servizio (in quanto lavoratori padri) in occasione della nascita del figlio/a o per documentate necessità connesse a gravi problematiche che abbiano interessato il figlio/a previo esaurimento dei permessi e congedi previsti per legge e per contratto.

- abbiano necessità di assentarsi dal servizio (in quanto lavoratrici madri) in occasione della nascita del figlio/a o per documentate necessità connesse a gravi problematiche che abbiano interessato il figlio/a previo esaurimento dei permessi e congedi previsti per legge e per contratto.



3. ferma restando la previsione di cui all'art. 5 del richiamato accordo relative alla "Banca del tempo" ai sensi del quale le eventuali dotazioni residue e non utilizzate al 31/12/2022 delle donazioni effettuate alla Banca del Tempo scadranno a tale data, le Parti condividono che, a decorrere dal 1/01/2023, alla Banca del Tempo sarà attribuita una dotazione iniziale equivalente a quanto donato dai Dipendenti nell'anno 2022 e scaduto per mancato utilizzo.



Art. 3 – Contributo per disabilità


1. Le parti condividono la proroga dell'art. 2 "Contributo per disabilità" dell'accordo del 13/02/2020, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, con ciò rinnovando fino al 31/12/2023 l'efficacia di entrambe le previsioni ivi disciplinate:

- i) erogazione aziendale di € 3.000 per il dipendente con figli o coniuge a carico con grave infermità (ex art. 3, comma 3, L. 104/'92);
- ii) contributo una tantum del 50% della spesa effettivamente sostenuta, con un massimo di € 4.000 annui, per acquisto e cambio strumenti/apparecchiature sanitarie per il dipendente disabile o con figli o coniuge a carico con "situazione di gravità" ex art. 3, comma 3, L. 104/'92.

Banco Desio S.p.A.



FIRST-CISL



UILCA-UIL


UNISIN